

CONVEGNO DI STUDI

Il contenzioso bancario in tema di mutui, finanziamenti e contratti di *leasing*

Giovedì 11 maggio 2017 - Ore 14:00 - Sede Ordine Dottori Commercialisti - Via Carlo Alberto 59 - Torino

L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO NEI MUTUI, FINANZIAMENTI E CONTRATTI DI LEASING: ANALISI TECNICA

A cura del Dott. Ermanno Garola

L'ISC PASSA PER LA TRASPARENZA

Perché una disciplina di "Trasparenza"?

Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" si intende un **insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.**

Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all'offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo.

Dal T.U.B. del 1993 e quindi dal momento in cui la Legge del 154/92 è confluita nel Titolo VI del TUB, sono passati 10 anni prima che la Banca d'Italia intervenisse e declinasse, sostanzialmente a seguito della delibera CICR 4 marzo 2003, le regole di trasparenza, regole che hanno poi visto un'ulteriore rivisitazione profonda nel 2009, ed anche fino ad oggi.

Fin qui la trasparenza era una normativa sostanzialmente domestica; poi nel breve volgere degli anni 2010 in avanti, con il recepimento di normative comunitarie, che hanno profondamente stravolto il quadro della trasparenza bancaria, abbiamo visto il nascere:

- **una direttiva sui servizi di pagamento** (il d.lgs. 11/2010 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (c.d. PSD));

in una seconda ondata, sempre nel 2010,

- **la disciplina del credito consumatori** (il d.lgs. 141/2010 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori);

- **la disciplina della "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"** (integrazioni al provvedimento 29 luglio 2009, già sostituito in occasione del recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (febbraio 2010) e di quella sul credito ai

consumatori (febbraio 2011), introdotte dal d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45, il quale dà attuazione alla direttiva 2009/110/CE in materia di istituti di moneta elettronica);

e quindi nel TUB si è avviata una scissione completata poi da ultimo nel 2016 con il recepimento della:

- **direttiva sul credito immobiliare ai consumatori** (il d.lgs. 72/2016 in attuazione alla Direttiva 2014/17/UE (c.d. MCD);

che ha prodotto nel TUB quattro sottosistemi di trasparenza, ciascuno autonomo dall'altro; l'articolo 115 TUB (*comma 3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis*) si premura di ricordare che la parte ancora generale del Titolo VI capo I si applica a questi quattro sotto regimi solo ove espressamente richiamato, perché ognuno di questi ha una sua autonomia e anche una fonte diversa; infatti in parte sono di derivazione domestica ma in larga parte (forse addirittura tre quarti) sono di derivazione comunitaria.

Quindi oggi parlare di trasparenza significa:

- **trasparenza delle operazioni bancarie,**
- **trasparenza del credito ai consumatori,**
- **trasparenza dei servizi pagamento,**
- **trasparenza del credito immobiliare ai consumatori,**

perché ciascuno di questi sotto regimi a delle sue proprie regole che sono fondamentalmente diverse.

LA DEFINIZIONE DEGLI ACRONIMI:

Che cosa sono il (TAEG) Tasso Annuo Effettivo Globale e l'(ISC) Indicatore Sintetico di Costo?

Sono informazioni di costo cruciali alle quali prestare attenzione e che vanno riportate sul foglio informativo e sul documento di sintesi.

Il **TAEG** si riferisce a:

mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo;

l'**ISC** alle:

aperture di conto corrente.

Il TAEG e l'ISC individuano perciò indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua.

Il D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo) all'art. 2, comma 1, definisce:

TAEG = Tasso annuo effettivo globale

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.


Allegato 1

FORMULA PER IL CALCOLO DEL TAEG


(ART. 2, COMMA 1)

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$


Secondo il Tempo




Secondo il Soggetto




Secondo l'Oggetto




Secondo la Violazione



Secondo la Conseguenza





Secondo il Tempo

Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo)

D.M. Tesoro 6 maggio 2000 (Recepimento direttiva 98/7/CE in materia di credito al consumo)

Delibera CICR 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.)

Circolare Banca d'Italia 25 luglio 2003 (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003)
(Disposizioni attuative della Delibera CICR 4.3.2003)

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162

Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia 29 luglio 2009

Direttiva sui servizi di pagamento (il **d.lgs. 11/2010** che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (c.d. PSD));

Disciplina del credito consumatori (il **d.lgs. 141/2010** che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori);

D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011 (Determinazioni in materia di credito ai consumatori)


Disposizioni della Banca d'Italia 9 febbraio 2011 (*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*)

Disciplina della "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (introdotte dal **d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45**, il quale dà attuazione alla direttiva 2009/110/CE in materia di istituti di moneta elettronica);

Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (il **d.lgs. 72/2016** in attuazione alla Direttiva 2014/17/UE (c.d. MCD);

Secondo il Soggetto

CONSUMATORE



D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992
(Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo)

tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione fino al 9 febbraio 2011, in virtù di quanto sancito dalle istruzioni di trasparenza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009

art.1 (Definizioni e ambito di applicazione), comma 1

Ai sensi del presente articoli si intende:

b) per "consumatore", la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

definizione ripresa dal:

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

art.2, comma 3, lett. d)

prevedeva la inclusione delle spese per le assicurazioni o garanzie, **imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso** totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente

art.2, comma 4, lett. e)

escludeva le spese per assicurazioni o garanzie di titolo diverso

4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:

- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
- e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

art.2, comma 7

7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

Testo originario

- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o in frazioni di anno civile;
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1).
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

(1) lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 29 maggio 2000 n. 123.

Art. 124 TUB

BANCA D'ITALIA

TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

9

| Da luglio 2000 a febbraio 2007 | Da febbraio 2007 a dicembre 2010 | Da dicembre 2010 a Giugno 2012 | Da Giugno 2012 a Ottobre 2012 | Da Ottobre 2012 a Aprile 2014 | Da Aprile 2014 ad oggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Articolo 124 (Contratti) | Articolo 124 (Contratti) | Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali) | Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali) | Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali) | Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali) |
| 1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3. | 1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3. | 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. | 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. | 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. | 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. |
| 2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. | 2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. | 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo. | 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo. | 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo. | 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo. |
| 3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato. | 3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato. | 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. | 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. | 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. | 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. |
| 4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di esposte previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la | 4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di esposte previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la | 4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del | 4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario | 4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario | 4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario |
| determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte. | determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte. | credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. | del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. | del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. | del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. |
| 5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore. | 5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze (1), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore. | 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. | 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. | 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. | 5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. |
| | | 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali. | 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo. | 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo. | 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo. |
| | | 7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta | 7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta | 7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta | 7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta |

Art. 125 bis TUB

10

BANCA D'ITALIA

TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

| Da luglio 2000 a febbraio 2007 | Da febbraio 2007 a dicembre 2010 | Da dicembre 2010 a Giugno 2012 | Da Giugno 2012 a Ottobre 2012 | Da Ottobre 2012 a Aprile 2014 | Da Aprile 2014 ad oggi |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | <p>Articolo 125-bis (1) (Contratti e comunicazioni)</p> <p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p> <p>2. Ai contratti di credito si applicano</p> | <p>Articolo 125-bis (1) (Contratti e comunicazioni)</p> <p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p> <p>2. Ai contratti di credito si applicano</p> | <p>Articolo 125-bis (1) (Contratti e comunicazioni)</p> <p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p> <p>2. Ai contratti di credito si applicano</p> | <p>Articolo 125-bis (1) (Contratti e comunicazioni)</p> <p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p> <p>2. Ai contratti di credito si applicano</p> |
| | | <p>l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p> <p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p> <p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p> <p>5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali.</p> <p>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</p> <p>7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:</p> <p>a) il TAEG equivale al tasso nominale</p> | <p>l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p> <p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p> <p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p> <p>5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali.</p> <p>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</p> <p>7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:</p> <p>a) il TAEG equivale al tasso</p> | <p>l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p> <p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p> <p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p> <p>5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali.</p> <p>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</p> <p>7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:</p> <p>a) il TAEG equivale al tasso</p> | <p>l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p> <p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p> <p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p> <p>5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali.</p> <p>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</p> <p>7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:</p> <p>a) il TAEG equivale al tasso</p> |
| | | <p>minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di interessi, commissioni o altre spese;</p> <p>b) la durata del credito e di trentasei mesi.</p> <p>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</p> <p>a) il tipo di contratto;</p> <p>b) le parti del contratto;</p> <p>c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</p> <p>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</p> | <p>minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di interessi, commissioni o altre spese;</p> <p>b) la durata del credito e di trentasei mesi.</p> <p>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</p> <p>a) il tipo di contratto;</p> <p>b) le parti del contratto;</p> <p>c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</p> <p>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</p> | <p>minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di interessi, commissioni o altre spese;</p> <p>b) la durata del credito e di trentasei mesi.</p> <p>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</p> <p>a) il tipo di contratto;</p> <p>b) le parti del contratto;</p> <p>c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</p> <p>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</p> | <p>minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di interessi, commissioni o altre spese;</p> <p>b) la durata del credito e di trentasei mesi.</p> <p>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</p> <p>a) il tipo di contratto;</p> <p>b) le parti del contratto;</p> <p>c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</p> <p>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</p> |

Analisi comparata del T.U.B. prelavata dal sito dell' I.R.C.R.I – Istituto di Ricerca Centrale della Repubblica Italiana:

http://www.ircr.it/wp-content/uploads/2016/11/A082_TUB-2016_5%C2%B0-aggiornamento-del-file-A013_24.10.2016.pdf

Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in SO n.212, relativo alla G.U. 04/09/2010, n.207) ha disposto (con l'art.1, comma 1) l'introduzione dell'art. 125-bis:

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)

Art. 125 bis

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi.

Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia 29 luglio 2009

a) Modalità di calcolo dell'ISC: Le Disposizioni (sez. II, par. 8) prevedono che per "le aperture di credito...l'ISC è denominato 'Tasso Annuo Effettivo Globale' (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo". Poco oltre, viene specificato che per le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio l'ISC è calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5B alle Disposizioni. Si conferma che le modalità di calcolo indicate dall'Allegato 5B si riferiscono esclusivamente alle aperture di credito in conto corrente.

Documento: "Domande frequenti sul provvedimento 29.07.2009" pubblicato il 27.07.2010

è stato chiesto di chiarire se l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 601/1973 debba essere inclusa o meno nel calcolo del TAEG?

Si conferma l'orientamento secondo cui, non figurando espressamente tra gli elementi esclusi dal TAEG, l'imposta sostitutiva va inclusa nel calcolo ogni qual volta il finanziatore eserciti la facoltà di rivalsa nei confronti del cliente, in quanto in questi casi essa può considerarsi rientrante fra le "altre spese contemplate dal contratto", da includere nel TAEG ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992.

D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011 (Determinazioni in materia di credito ai consumatori)

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il **finanziatore è a conoscenza**, relativi a **servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori** per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Disposizioni della Banca d'Italia 9 febbraio 2011 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti)

NON CONSUMATORE

12

I contratti stipulati ai non consumatori anteriormente alla data del **1° ottobre 2003**, non rientrano tra i contratti di credito al consumo ai sensi degli artt. 40- 43 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) e 121 e ss. TUB.

Di conseguenza, la mancata indicazione del TAEG nei suddetti contratti è censurabile solo ai sensi dell'**art. 9 delibera CICR 4 marzo 2003** e del successivo **D.Lgs 72/2016** (*Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*), con riferimento ai contratti stipulati posteriormente a tale data.

Delibera CICR 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.)

art.9 (*Informazione contrattuale*)

1. Al contratto è unito un **documento di sintesi** delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "**Indicatore Sintetico di Costo**" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Circolare Banca d'Italia 25 luglio 2003 (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003)
(Disposizioni attuative della Delibera CICR 4.3.2003)

TITOLO X - Capitolo 1

9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti (2).

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.

(2) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.

Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2009 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2009 (con obbligo di adeguamento da parte degli intermediari scaduto il 31 dicembre 2009)

e) l'“indicatore sintetico di costo” (ISC): si tratta di un indicatore che deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi delle sole operazioni di mutuo, anticipazione bancaria e altri finanziamenti, nonché delle aperture di credito offerte a clienti al dettaglio e dei conti correnti destinati ai consumatori. Esso rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali, che esprime l'ammontare complessivo dei costi che potrebbe sostenere il cliente. Per i contratti di finanziamento esso coincide con il TAEG e ne prende il nome, mentre per quanto riguarda i contratti di conto corrente offerti ai consumatori, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che esso sia calcolato secondo particolari modalità, stabilite sempre da Banca d'Italia (Allegato 5 alle Disposizioni), ...

Provvedimento 15 febbraio 2010, le disposizioni del 29 luglio 2009 sono state nuovamente sostituite ed integrate con la disciplina di attuazione del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la **Direttiva 2007/64/CE** sui servizi di pagamento nel mercato interno.

T.U.B. Art. 117

BANCA D'ITALIA

TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

| Da luglio 2000 a febbraio 2007 | Da febbraio 2007 a dicembre 2010 | Da dicembre 2010 a Giugno 2012 | Da Giugno 2012 a Ottobre 2012 | Da Ottobre 2012 a Aprile 2014 | Da Aprile 2014 ad oggi |
|--|--|---|---|---|---|
| Articolo 117 (Contratti) (3) | Articolo 117 (Contratti) (3) | Articolo 117 (Contratti) (1) | Articolo 117 (Contratti) (1) | Articolo 117 (Contratti) (1) | Articolo 117 (Contratti) (1) |
| 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli diffusi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia. | 8. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, (2) può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli diffusi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB (3). | viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti diffusi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia. | viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti diffusi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia. | viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti diffusi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia. | viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti diffusi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia. |

AGGIORNAMENTO (Testo in vigore dal: 2-1-2011):

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, (con l'art. 3, comma 1) che:

"1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: "nullità indicate nel comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "nullità indicate nel comma 6"; il comma 5 è soppresso". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. (Abrogato)

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti diffusi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.



Secondo l'Oggetto

Definizione di credito al consumo

Nel credito ai consumatori rientrano varie forme di finanziamento. Ecco le più diffuse:

- prestito non finalizzato
- apertura di credito in conto corrente
- carta di credito revolving
- prestito finalizzato o "credito collegato".

D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992
(Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo)

Articolo 1, comma 1,

d) per "credito al consumo", la concessione al consumatore, da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;

tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione fino al 9 febbraio 2011, in virtù di quanto sancito dalle istruzioni di trasparenza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009

art.1 (Definizioni e ambito di applicazione), comma 1

Ai sensi del presente articoli si intende:

d) per "credito al consumo", la concessione al consumatore, da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;

Le disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, nella versione precedente le recenti modifiche del 15 luglio 2015, alla sez. II par. 8, stabiliscono: *"Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003"*:

- 1) conti correnti destinati ai consumatori;**
- 2) mutui;**
- 3) anticipazioni bancarie;**
- 4) altri finanziamenti;**
- 5) aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio**


Testo in vigore dal: 4-6-2016

Art. 120-quinquies


1. *Nel presente capo, l'espressione:*

- a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;*
- b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;*
- c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;*

Secondo la Violazione



- A- **omessa indicazione** dell'ISC o TAEG;
- B- **scorretta indicazione** dell'ISC o TAEG;
- C- accertamento dell'**illegittimità del comportamento dell'intermediario** per non avere incluso nel calcolo del TAEG il costo di polizze assicurative;
- D- **violazione del dovere generale di comportarsi secondo buona fede** al quale le parti devono attenersi nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337, c.c.);
- E- accertamento della **non inclusione nel TAEG dei servizi accessori facoltativi**, che non esonera l'intermediario dal riportare in contratto tutte le relative spese in maniera chiara e distinta, affinché il cliente sia posto in grado di avere l'immediata percezione del costo complessivo del finanziamento e prestare al riguardo un consenso consapevole.



Secondo la Conseguenza

- A- l'applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge.
- B- l'applicazione del disposto di cui all'art. 125-bis TUB con la conseguenza che, accertata la nullità delle clausole del contratto non indicative di tutti i costi a carico del consumatore, la banca deve provvedere al ricalcolo degli interessi dovuti dalla cliente.
- C- **non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B.**, che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, **la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse** (inteso quale TAN). **Il TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo** che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, **non può essere considerato quale "condizione contrattuale"**.
- D- non appare applicabile al mutuo ipotecario l'art. 125bis comma 7 del TUB, che implica la riduzione del tasso di interesse entro i limiti dei parametri indicati dalla stessa norma, perché è contenuta nella disciplina del credito al consumo. L'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario potrebbe tutt'al più comportare l'accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza.
- E- la mancata indicazione dell'ISC, che si verifica anche nell'ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB (in tal senso Tribunale di Napoli sent. 779 del 25/05/2015 e Tribunale di Cagliari n. cronol. 5295/2016) sia per violazione di norme imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c.
- F- **L'omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell'ISC** (che equivale al TAEG) **costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso; la scorretta indicazione dell'ISC comporta invece la nullità della sola clausola afferente gli interessi.**

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - SOGGETTO - OGGETTO

17

| TEMPO | SOGGETTO | | OGGETTO | | |
|-------|-------------|-----------------|---|-------|---------------|
| 1992 | CONSUMATORE | NON CONSUMATORE | OPERAZIONI DI CREDITO AL CONSUMO | MUTUI | L E A S I N G |
| 2003 | | NON CONSUMATORE | TAEG MUTUI - ANTICIPAZIONI BANCARIE - APERTURE DI CREDITO - ALTRI FINANZIAMENTI ISC CONTI CORRENTI | | |
| 2010 | | | | | |

| | |
|-----------|---------------|
| RILEVANTE | NON RILEVANTE |
|-----------|---------------|

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - VIOLAZIONE - CONSEGUENZA

18

| TEMPO | VIOLAZIONE | CONSEGUENZA | VIOLAZIONE | CONSEGUENZA |
|-------|---|---|---|--|
| 1992 | NULLITÀ CLAUSOLE DEL CONTRATTO RELATIVE A COSTI NON INCLUSI O INCLUSI IN MODO NON CORRETTO | NESSUNA CONSEGUENZA | OMESSA INDICAZIONE (ASSENZA DI CLAUSOLA CONTRATTUALE) | APPLICAZIONE COMMA 5 LETT. A) DELL'ART. 124 TUB (*2) |
| 2003 | | | | |
| 2010 | | APPLICAZIONE COMMA 6 DELL'ART. 125BIS TUB (*1) | | APPLICAZIONE COMMA 7 LETT. A) DELL'ART. 125BIS TUB (*3) |

| | |
|-----------|---------------|
| RILEVANTE | NON RILEVANTE |
|-----------|---------------|

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - VIOLAZIONE - CONSEGUENZA

19

| TEMPO | VIOLAZIONE | CONSEGUENZA | VIOLAZIONE | CONSEGUENZA |
|-------|--|---|--|---|
| 1992 | SCORRETTA INDICAZIONE (NULLITÀ DI CLAUSOLA CONTRATTUALE) | APPLICAZIONE COMMA 5 LETT. A) DELL'ART. 124 TUB (*2) | VIOLAZIONE DEL DOVERE GENERALE DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE (ART. 1337 C.C.) - SCORRETTA CONDOTTA DELL'INTERMEDIARIO SOTTO IL PROFILO DELLA TRASPARENZA E DELLA CORRETTEZZA PRECONTRATTUALE | RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA |
| 2003 | | | | |
| 2010 | | APPLICAZIONE COMMA 7 LETT. A) DELL'ART. 125BIS TUB (*3) | | |

| (*1) | (*2) | (*3) |
|---|--|--|
| ART. 125BIS TUB - 6. SONO NULLE LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO RELATIVE A COSTI A CARICO DEL CONSUMATORE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 121, COMMA 1, LETTERA E), NON SONO STATI INCLUSI O SONO STATI INCLUSI IN MODO NON CORRETTO NEL TAEG PUBBLICIZZATO NELLA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 124. LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO. | ART. 124 TUB - 5. NEI CASI DI ASSENZA O NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, QUESTE ULTIME SONO SOSTITUITE DI DIRITTO SECONDO I SEGUENTI CRITERI: A) IL TAEG EQUIVALE AL TASSO NOMINALE MINIMO DEI BUONI DEL TESORO ANNUALI O DI ALTRI TITOLI SIMILARI EVENTUALMENTE INDICATI DAL MINISTRO DEL TESORO, EMESSI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO; | ART. 125BIS TUB - 7. NEI CASI DI ASSENZA O DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI: A) IL TAEG EQUIVALE AL TASSO NOMINALE MINIMO DEI BUONI DEL TESORO ANNUALI O DI ALTRI TITOLI SIMILARI EVENTUALMENTE INDICATI DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, EMESSI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. NESSUNA ALTRA SOMMA È DOVUTA DAL CONSUMATORE A TITOLO DI TASSI DI INTERESSE, COMMISSIONI O ALTRE SPESE; |

ANALISI TECNICA


 TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
 BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG

La Commissione Europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (cfr. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).

L'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o TUB) e l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità di calcolo del TAEG in conformità della direttiva 2008/48/CE.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla citata direttiva della Commissione Europea 2011/90/UE. A tal fine:

- gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti* sono sostituiti con un unico allegato, accluso al presente provvedimento (che viene numerato 5B). Tutti i riferimenti contenuti nel provvedimento 29 luglio 2009 agli allegati 5B e 5C saranno da intendersi come riferiti al nuovo [allegato 5B](#);
- per quanto riguarda le aperture di credito: i) verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; ii) in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

La direttiva non lascia discrezionalità agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 8, comma 1, del regolamento 24 marzo 2010, contenente la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, non si è proceduto a effettuare analisi di impatto formalizzate né consultazione pubblica.

Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle *Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge* pubblicate dalla Commissione Europea ⁽¹⁾.

TAEG per i contratti di credito ai consumatori

I. L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Dove:

- X è il TAEG,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,
- k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,
- C_k è l'importo dell'utilizzo k ,
- t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$,
- m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,
- l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,
- D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,
- s_l è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire $365/12$), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.
- d) Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

TAEG per i contratti di credito immobiliare

I. Equazione di base che esprime l'eguaglianza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall'altro.

L'equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l'eguaglianza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1 + X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1 + X)^{-S_l}$$

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

Nel caso in cui gli intervalli tra le date usate nei calcoli non possono essere espressi con un numero intero di settimane, mesi o anni, sono espressi con un numero intero di uno di questi periodi in combinazione con un numero di giorni. Se si utilizzano i giorni:

- i) è contato ogni giorno, compresi i fine settimana e i festivi;
- ii) i periodi uguali, e poi i giorni, sono contati a ritroso fino alla data dell'utilizzo iniziale;
- iii) la lunghezza del periodo in giorni si ottiene escludendo il primo giorno e includendo l'ultimo ed è espressa in anni dividendo tale periodo per il numero di giorni (365 o 366) dell'anno completo, contati a ritroso dall'ultimo giorno allo stesso giorno dell'anno precedente.

Nello sviluppo di un piano di ammortamento esistono numerose modalità alternative attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive.

Di seguito se ne elencano alcune tra le più utilizzate:

- i periodi temporali sono riferiti all'anno commerciale composto da **360 giorni**, 12 mesi identici, ciascuno dei quali costituito da **30 giorni (360/360)**;
- i periodi temporali sono riferiti all'anno commerciale composto da **360 giorni** e ciascun mese è costituito dal numero di **giorni effettivi (act/360)**;
- i periodi temporali sono riferiti all'anno standard composto da **365 giorni**, ivi compresi gli anni bisestili, e ciascun mese è costituito dal numero di **giorni effettivi (act/365)**;
- i periodi temporali sono riferiti all'anno composto dal **numero effettivo di giorni (365 o 366 se bisestile)** e ciascun mese è costituito dal numero di **giorni effettivi (act/act)**.

Nel calcolo del TAEG, nel rispetto delle norme di trasparenza, il calcolo dovrà invece essere effettuato come segue:

- **Originariamente (Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992):**

“7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno civile;
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.”

- **dall'entrata in vigore dell'art. 1 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000 (pubblicato sulla Gazz.Uff. del 29 maggio 2000. n. 123):**

“a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato”.

- **Dal provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 e dal 28 marzo 2013 (allegati 5B e 5C) e con il recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG (nuovo allegato 5B:**

“Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.”

Sviluppo del Piano di Ammortamento

| N° Pratica | | TAE | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Importo finanziato | € 430.000,00 | | | | | | |
| TAN Banca preammortamento | 4,9000% | 5,0116% | | | | | |
| TAN Banca ammortamento | 4,9000% | 5,0116% | | | | | |
| Importo rate periodiche | 2.814,11 | € 2.814,11 | Funzione di Excel | | | | |
| N° rate | 240 | | | | | | |
| Durata del mutuo | 240 | | | | | | |
| Data di stipula | 29/12/2009 | | | | | | |
| Data di erogazione | 29/12/2009 | | | | | | |
| Data fine preammortamento | 01/02/2010 | | | | | | |
| Periodicità | Mensile | 1 | | | | | |
| Rate annue | 12 | | | | | | |
| Scadenza (data fissa o fine mese) | Data fissa | | | | | | |
| | Ammortamento | Preammortamento | TAEG-ISC | | | | |
| Base gg | 360,00 | 365,00 | 365,25 | | | | |
| Giorni | 30,00 | Effettivi | 30,42 | | | | |
| TAN | 4,9000% | 0,408% | Tasso periodale | | | | |
| | | | | | | | |
| N° | Data | t | dt | Rata | Quota interessi | Quota capitale | Debito Residuo |
| 0 | 29/12/2009 | - | - | - | - | - | 430.000,00 |
| 0 | 01/02/2010 | 0,093 | 0,093 | 1.962,68 | 1.962,68 | - | 430.000,00 |
| 1 | 01/03/2010 | 0,170 | 0,083 | 2.814,11 | 1.755,83 | 1.058,28 | 428.941,72 |
| 2 | 01/04/2010 | 0,255 | 0,083 | 2.814,11 | 1.751,51 | 1.062,60 | 427.879,13 |
| 3 | 01/05/2010 | 0,337 | 0,083 | 2.814,11 | 1.747,17 | 1.066,94 | 426.812,19 |
| 4 | 01/06/2010 | 0,422 | 0,083 | 2.814,11 | 1.742,82 | 1.071,29 | 425.740,90 |
| 5 | 01/07/2010 | 0,504 | 0,083 | 2.814,11 | 1.738,44 | 1.075,67 | 424.665,23 |
| 6 | 01/08/2010 | 0,589 | 0,083 | 2.814,11 | 1.734,05 | 1.080,06 | 423.585,17 |
| 237 | 01/11/2029 | 19,841 | 0,083 | 2.814,11 | 45,50 | 2.768,61 | 8.373,85 |
| 238 | 01/12/2029 | 19,923 | 0,083 | 2.814,11 | 34,19 | 2.779,92 | 5.593,93 |
| 239 | 01/01/2030 | 20,008 | 0,083 | 2.814,11 | 22,84 | 2.791,27 | 2.802,67 |
| 240 | 01/02/2030 | 20,093 | 0,083 | 2.814,11 | 11,44 | 2.802,67 | 0,00 |
| | | | | 677.348,94 | 247.348,94 | 430.000,00 | |

25

Attenzione: la funzione **TIR.X** in Microsoft Excel usa una base annua di 365 giorni e giorni effettivi; producendo uno scostamento rispetto alla formula di matematica finanziaria con utilizzo di **anno composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni.**

SECONDO L'ABF E LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

DECISIONI ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

| Ord. | Collegio | N. | Data |
|------|------------------------|-------|-------------------|
| 1 | Centro | 1419 | 17 febbraio 2012 |
| 2 | Centro | 3417 | 23 maggio 2014 |
| 3 | Centro | 2600 | 2 aprile 2015 |
| 4 | Nord | 4974 | 18 giugno 2015 |
| 5 | Centro | 7086 | 11 settembre 2015 |
| 6 | Collegio Coordinamento | 1430 | 18 febbraio 2016 |
| 7 | Collegio Centro | 1946 | 1 marzo 2016 |
| 8 | Sud | 3020 | 1 aprile 2016 |
| 9 | Nord | 9403 | 21 ottobre 2016 |
| 10 | Sud | 9686 | 27 ottobre 2016 |
| 11 | Centro | 11276 | 21 dicembre 2016 |

1 - COLLEGIO DI ROMA - Decisione N. 1419 del 17 febbraio 2012

A diversa conclusione si addiuvine analizzando la questione sotto il profilo della trasparenza e della correttezza adottate dal finanziatore al momento del perfezionamento del contratto. Rileva, al riguardo, **il dovere generale di comportarsi secondo buona fede al quale le parti devono attenersi nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337, c.c.)** il cui contenuto viene meglio esplicitato dalle normative di settore ed in particolare: dal **“Codice del Consumo”** che **impone di fornire, nei rapporti con i consumatori**, informazioni “espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto anche delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore” (d.lgs. n. 206/2005, art. 5, co. 3); dalla **disciplina in materia di trasparenza bancaria e finanziaria** che individua in capo agli intermediari il **dovere di illustrare le caratteristiche e le condizioni dei servizi prestati con modalità che ne garantiscano la facile comprensione** nonché di **adottare una correttezza comportamentale in tutte le fasi del rapporto con la clientela** e, dunque, anche in quella che precede la stipula di un contratto (T.U. bancario, titolo VI, disposizioni attuative della Banca d'Italia).

Alla stregua di tali disposizioni ritiene il Collegio che la stipulazione di un contratto di finanziamento debba essere accompagnata da una trasparente e completa indicazione di tutti gli elementi e delle condizioni che caratterizzano il servizio prestato, riservando specifica attenzione ai costi del finanziamento. Con particolare riguardo al Tasso annuo effettivo globale – che comprende gli interessi e tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, salvo le spese normativamente escluse – devono essere indicate le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del tasso stesso. Si ritiene altresì che **la non inclusione nel TAEG dei servizi accessori facoltativi** – quale viene considerata la citata polizza assicurativa – **non esoneri l'intermediario dal riportare in contratto tutte le relative spese in maniera chiara e distinta affinché il cliente sia posto in grado di avere l'immediata percezione del costo complessivo del finanziamento e prestare al riguardo un consenso consapevole**. Nel caso di specie non risulta che la resistente abbia ottemperato ai suddetti obblighi informativi avendo indicato nel contratto, quale “costo del finanziamento”, la mera

somma dovuta a titolo di interessi (euro 4.609,60), senza dare evidenza delle componenti rientranti nel calcolo del TAEG da cui poter desumere, tra l'altro, l'esclusione dallo stesso delle spese assicurative.

2 - COLLEGIO DI ROMA - Decisione N. 3417 del 23 maggio 2014

... nel calcolo del TAEG (indicato nel contratto ai sensi dell'art. 124, comma 1, lett. c) del Testo unico bancario, nella formulazione all'epoca vigente) non è stata ricompresa nessuna delle due assicurazioni sottoscritte dal cliente e finanziate dall'intermediario. Osserva altresì che al contratto in questione, sottoscritto nel 2009, risultava senz'altro applicabile, come correttamente affermato dalla resistente, la previgente disciplina stabilita dal citato decreto dell'8.7.1992, la quale stabiliva che nel TAEG andassero inclusi *“le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurarli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”* (cfr., art. 2, comma 3, lett. d) del citato decreto) e che, viceversa, dovessero essere escluse *“le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente”* (cfr., art. 2, comma 4, lett. e) del medesimo decreto).

Si osserva peraltro che **dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che l'adesione alla polizza assicurativa denominata “Creditor protection” fosse, contrariamente a quanto ora asserito dalla banca resistente, facoltativa** e che la stessa non avesse avuto alcuna incidenza sulle condizioni praticate al cliente dalla finanziaria erogante il prestito. Emerge, viceversa che **beneficiario della suddetta polizza fosse l'intermediario erogante** e che la **polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento**, sotto forma di adesione ad una polizza collettiva. Sicché è avviso di questo Collegio che **i costi connessi a tale assicurazione fossero da ricomprendere nel TAEG** nel presupposto che la sottoscrizione della polizza fosse condizione per ottenere il finanziamento. Non ritiene invece il Collegio, stante le previsioni normative allora vigenti, che il costo dell'assicurazione denominata “All in one” avente diverse finalità di copertura, apparentemente non estese ai casi “di morte, invalidità, infermità o disoccupazione” fosse da ricomprendere nel TAEG.

3 - COLLEGIO DI ROMA - Decisione N. 2600 del 02 aprile 2015

Decisione ABF RM N.2600 2/4/2015

Ai sensi del disposto combinato dei commi 6 e 7 dell'art. 125 bis TUB la mancata inclusione nel TAEG di un costo posto a carico del consumatore porterebbe (ex comma 6) la nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG stesso e la sua sostituzione automatica (ex comma 7) con il tasso nominale minimo dei BOT emessi nell'anno precedente

Il ricorrente contesta la mancata inclusione nel TAEG dei costi relativi alle due polizze.

Il ricorso è parzialmente fondato. Le circostanze di fatto possono ritenersi sostanzialmente pacifiche tra le parti. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio verte quindi essenzialmente sull'interrogativo se i costi relativi alle polizze assicurative sottoscritte dal ricorrente contestualmente al contratto di finanziamento debbano essere inclusi (come sostenuto dal cliente) nel TAEG indicato nel citato contratto di finanziamento, o – viceversa – esclusi da tale indice (come sostenuto dalla resistente) I. In via preliminare, si osserva che il contratto per cui è causa è stato

sottoscritto nel gennaio 2011. Da ciò consegue che **le regole da considerare per il calcolo del TAEG sono quelle contenute nel d.m. Tesoro 8 luglio 1992; tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione fino al 9 febbraio 2011**, in virtù di quanto sancito dalle istruzioni di trasparenza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009. Ai sensi della disciplina così individuata (art. 2, comma 3 del citato d.m.) rientrano nel calcolo del TAEG “d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Sono invece escluse da tale calcolo “le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.” II. Ciò precisato, occorre quindi verificare se le polizze in discorso ricadano o meno entro la citata previsione normativa. La risposta è certamente **negativa per la polizza indennitaria volta a fornire garanzie nell'esclusivo interesse del cliente. Diversa valutazione, invece, deve darsi all'altra polizza menzionata nel ricorso, quella denominata “vita ed infortuni”**. Con riguardo a tale polizza, il Collegio osserva quanto segue: - si tratta, a ben vedere, di due polizze collettive inscindibili (n. 5352-02 e 5033-01) stipulate dall'intermediario resistente con la compagnia di assicurazioni; - **la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento** (art. 3 delle condizioni generali di polizza); - **il premio viene pagato in via anticipata dall'intermediario per conto del cliente (mutuatario), il quale poi lo rimborsa secondo il piano previsto nel contratto di finanziamento** (punto 5 della nota informativa relativa alla polizza n. 5352-02; punto 4 della nota informativa relativa alla polizza n. 5033-01); - **il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l'intermediario medesimo**, almeno fino a concorrenza delle somme dovute ai sensi del rapporto di finanziamento (art. 7 delle condizioni generali). Orbene, ad avviso del Collegio **il complesso degli elementi sopra menzionati induce a ritenere che la polizza in discorso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. d), del citato d.m. 8 luglio 1992**, trattandosi di assicurazione “impost[a] dal creditore, intes[a] ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore.” (per un precedente cfr. Coll. Roma, n. 3417/14). **A tale proposito, il Collegio ritiene irrilevante che il modulo prestampato dall'intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa**. Il costo relativo alla polizza ora menzionata deve quindi essere considerato ai fini del computo del TAEG. Ciò non è avvenuto nel caso di specie; da ciò consegue **l'applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge**. L'intermediario provvederà quindi a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, eventualmente restituendo l'eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dal ricorrente medesimo ai sensi del TAEG così rideterminato.

4 - COLLEGIO DI MILANO - Decisione N. 4974 del 18 giugno 2015

La ricorrente ha richiesto al Collegio di **accertare se la mancata inclusione del costo di polizza ancillare al contratto di locazione finanziaria stipulato con l'intermediario resistente, dovesse o meno comportare l'esplicitazione del TAEG e dunque la riformulazione dell'importo della rata dovuta**.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente assume indubitabilmente la veste di **soggetto non consumatore** avendo stipulato in qualità di titolare di una **ditta individuale**. Ne consegue che la disciplina del TAEG prevista per il rapporto consumeristico non possa trovare de plano applicazione. Non già tuttavia, come sostiene la resistente, perché il costo di polizza non è produttivo di interessi, rilievo questo privo di ogni plausibilità atteso che l'inclusione di una voce di costo nel TAEG è propriamente imposta al fine di percentualizzare in un tasso effettivo il costo complessivo sostenuto dal cliente per effetto dell'addizione di determinate voci di costo, né per il fatto che la ricorrente non sia qualificabile

alla stregua di consumatrice. E' ben noto infatti che le **Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009** (in breve "Norme di Trasparenza") nella Sez II. § 8 espressamente prescrivono che **"Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un "Indicatore Sintetico di Costo"(ISC) [...] Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti" e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l'ISC è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori".** Dunque, **il TAEG viene comunque precisamente indicato anche nel contratto con il non consumatore, sia pur diversamente denominato sotto l'acronimo ISC** (indicatore Sintetico di Costo). In altri termini, le norme di trasparenza, prescindendo dal succitato distinguo nominalistico, estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito consumeristico, **anche a taluni rapporti di credito instaurati con soggetti non consumatori**, con che l'irrelevante convenzione linguistica non impinge sull'eguale metodologia di conteggio. Ci si deve dunque interrogare **se le operazioni di leasing finanziario, oggetto dell'odierno contendere, ricadano nell'enunciato della sopracitata disposizione**, la quale opera la menzionata estensione del metodo di calcolo ai **mutui, alle anticipazioni bancarie e ai contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti"**. Escludendosi naturalmente le prime due tipologie di rapporti, del tutto aliene alla fattispecie della **locazione finanziaria**, **la riconducibilità di quest'ultima alla categoria residuale degli "altri finanziamenti" è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della cit. Sez. II delle Norme di Trasparenza.**

Ne consegue che **l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario** il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento.

5 - COLLEGIO DI ROMA - Decisione N. 7086 del 11 settembre 2015

Il ricorrente pone all'attenzione l'erronea indicazione del TAEG nel contratto stipulato.

Al riguardo, non può non rilevarsi che le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia espressamente statuiscano che **il TAEG indicato nel contratto debba essere comprensivo di tutti gli interessi ed i costi di cui il finanziatore è a conoscenza, ivi inclusi quelli relativi ai servizi accessori e alle imposte**. In particolare, la questione controversa nell'orientamento dell'ABF concerne l'inclusione o meno delle spese assicurative nel computo del TAEG. Sul punto, l'intermediario rileva la correttezza dell'**esclusione del premio assicurativo** dal calcolo del TAEG atteso che la stipula della polizza **non era condizione dell'erogazione del finanziamento** e, dunque, si tratterebbe di una **spesa che la ricorrente ha autonomamente scelto di sostenere**. L'assunto della resistente non persuade questo Collegio. Ed infatti, le considerazioni dell'intermediario si pongono in evidente spregio dell'art. 117, comma 4, TUB, a mente del quale **"... i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"**. Peraltro, **il computo delle spese assicurative nel TAEG deve desumersi**, finanche, dalle già **citate Istruzioni della Banca d'Italia** nonché dal **dovere generale di comportarsi secondo buona fede** che impone all'intermediario, specie nei rapporti con il consumatore, il precipuo **obbligo di fornire informazioni chiare, complete e comprensibili in ordine al costo complessivo del credito erogato**, tali da garantire la consapevolezza del consumatore. Ora, rilevata l'opacità della rappresentazione dei costi dell'operazione in

contratto, occorre stabilire quali siano le conseguenze da essa derivanti. Ebbene, alla fattispecie in esame deve **applicarsi il disposto di cui all'art. 125-bis TUB con la conseguenza che, accertata la nullità delle clausole del contratto non indicative di tutti i costi a carico del consumatore**, la banca deve provvedere al ricalcolo degli interessi dovuti dalla cliente. Ad abundantiam, si osserva che, in ogni caso, **la condotta dell'intermediario rileva anche sotto il profilo della trasparenza e della correttezza precontrattuale**, giacché la **banca non ha adempiuto agli obblighi informativi** sulla stessa gravanti. Ed infatti, l'intermediario non ha assolto all'onere di riportare dettagliatamente nel contratto tutte le singole voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG, né emerge dalle evidenze probatorie che la banca abbia scrupolosamente indicato alla ricorrente le varie componenti rientranti nel calcolo del TAEG, con la conseguenza che deve concludersi nel senso della mancata formazione del consenso della ricorrente alla stipula del contratto di mutuo in difetto di puntuale ottemperamento degli obblighi informativi da parte della banca (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 1419/12).

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la banca ricalcoli il TAEG.

6 - COLLEGIO DI COORDINAMENTO - Decisione N. 1430 del 18 febbraio 2016

| Decisione ABF C.C. N.1430 18/2/2016 | |
|---|--|
| Clausola contrattuale che illegittimamente prevede un costo che avrebbe dovuto essere inserito nel TAEG pubblicizzato | Clausola contrattuale relativa al TAEG che illegittimamente non include il costo che dovrebbe esservi inserito |
| Nullità della clausola che prevede il costo ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6 TUB, con la conseguenza che nulla sia dovuto per il futuro (a tale titolo) dal consumatore, senza che però sia possibile applicare il tasso legale sostitutivo ai sensi del successivo comma 7. | Applicazione del tasso legale sostitutivo ai sensi del successivo comma 7, che riguarderebbe la diversa ipotesi che non sia indicato il TAEG (assenza) ovvero che la clausola relativa al TAEG sia nulla |
| Il Collegio rimettente ha reputato che "il 6° e 7° comma dell'art. 125 bis sono strutturati come due disposizioni reciprocamente autonome e autosufficienti" | |

La domanda subordinata volta all'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non avere incluso nel calcolo del TAEG né gli interessi di mora né il costo di polizze assicurative finalizzate alla garanzia di rimborso dei prestiti, può ritenersi utile, nella prospettiva del cliente, a giustificare almeno la richiesta di nullità della clausola relativa al TAEG e l'applicazione del tasso legale sostitutivo, ciò implicando la risoluzione di una questione di diritto sulla base di elementi fattuali concreti (i contratti e le polizze acquisiti agli atti). Il ricorrente chiede in particolare che, una volta accertata la mancata inclusione del premio assicurativo attinente a polizze "obbligatorie" nel calcolo del TAEG (pubblicizzato e contrattuale) dei tre contratti di finanziamento, sia dichiarata la nullità della relativa clausola e che, ai sensi dell'art.117 del TUB, sia applicato il tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nell'anno precedente alla conclusione dei contratti (per la verità, nel reclamo egli aveva chiesto solo che "ai sensi dell'art.117 comma 6 del TUB" si considerassero "nulle e non apposte le clausole che prevedono tassi, prezzi e

condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, ma è evidente che la ulteriore e successiva richiesta di applicazione del tasso sostitutivo formulata in ricorso può ritenersi ammissibile come conseguenza legale della fattispecie dedotta nel reclamo ai sensi dell’art.117 TUB). Peraltro, **trattandosi di contratti di finanziamento stipulati da un consumatore, la norma applicabile, salvo quanto tra poco si dirà riguardo al primo, non è quella generale dell’art.117 del TUB invocata dal ricorrente, bensì quella speciale dell’art.125 bis del TUB che, al comma 6, prevede la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato.** Per la verità l’art.125 bis, se preso alla lettera, sembrerebbe prevedere la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG nel caso in cui un costo necessario non sia stato incluso nel TAEG “pubblicizzato”, ma la interpretazione logica deve estendersi a fortiori alla ipotesi, riconducibile al caso di specie (ove non è prospettata una divaricazione tra contratto e informativa precontrattuale), in cui un costo necessario non sia stato inserito non solo nel TAEG pubblicizzato ma anche in quello contrattualmente indicato a parte. Ciò premesso, sembra opportuno riassumere in tre punti le considerazioni esposte dal Collegio rimettente a sostegno del proprio punto di vista: 1) l’art.2, comma 3, lett. d) del D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Disciplina del tasso effettivo annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo) prevedeva la inclusione delle spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, mentre il successivo art.2 comma 4 lett.e) escludeva le spese per assicurazioni o garanzie di titolo diverso.

Essendo quella la disciplina applicabile al primo dei tre finanziamenti, che prevedeva un premio assicurativo sul credito di euro 5.758,40 e un premio per altre coperture assicurative per euro 304,00 (peraltro finanziato dalla stessa resistente) e tenuto conto che si trattava di polizze credit protection, appunto, per il caso di morte o invalidità del ricorrente, ovvero di perdita del suo impiego, non vi è dubbio che **il costo di quelle polizze, proposte contestualmente alla stipula del finanziamento, dovesse essere incluso nel TAEG**, che quindi non corrispondeva alla misura dell’ 8,78% indicata nel contratto, bensì all’11,59%. Tuttavia, considerando che **la disciplina del credito al consumo non prevedeva all’epoca di stipula del primo dei tre finanziamenti le conseguenze derivanti da siffatto comportamento illegittimo, non sarebbe possibile dichiarare la nullità della clausola contrattuale**, anche perché **l’art.124, comma 5 del TUB, applicabile ratione temporis, si riferiva alla diversa ipotesi di assenza o nullità delle clausole contrattuali e non già alla ipotesi, riferibile al caso di specie, della mancata inclusione del relativo costo nel calcolo del TAEG indicato nella clausola del contratto.** In conclusione, a parere del Collegio rimettente, per il primo dei tre contratti, non si potrebbe andare oltre a un **accertamento di “illegittimità” della condotta dell’intermediario.** Il Collegio accerta la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG e dispone l’applicazione del tasso sostitutivo di legge.

7 – COLLEGIO DI ROMA - Decisione N. 1946 del 01 marzo 2016

La società lamenta il mancato rispetto della normativa in tema di trasparenza per la **mancata indicazione del TAEG o dell’ISC con riferimento al contratto di leasing** concluso con la banca resistente.

Al riguardo, invoca la **violazione della circolare CICR 4 marzo 2003** in termini di calcolo del costo effettivo del finanziamento TAEG previsto per legge, non dichiarato in contratto o erroneamente dichiarato; del D.M. 8 luglio 1992 recante disciplina del TAEG anche in virtù dell’art. 18 codice del consumo, contenente la definizione di microimpresa;

dell'art 117, commi 1 e 4, TUB; della legge n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p. sia in forma originaria che in forma sopravvenuta.

La ricorrente, ancorché microimpresa, non rientra nella definizione di “consumatore” e la relativa disciplina del TAEG non può trovare applicazione. Non vale, in proposito, invocare l'art. 18 del d. lgs. n. 206/2005, in quanto l'art. 7 d.l. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012, estende alle microimprese la disciplina consumeristica limitatamente alla tutela da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. Ciò chiarito, le disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, nella versione precedente le recenti modifiche del 15 luglio 2015, alla sez. II par. 8, stabiliscono: “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: **1) conti correnti destinati ai consumatori; 2) mutui; 3) anticipazioni bancarie; 4) altri finanziamenti; 5) aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.**”, aggiungendo che “Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l'ISC è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4), secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente)”. In sostanza, **tale disposizione chiarisce che il TAEG viene indicato anche in alcuni contratti conclusi con il “non consumatore”,** sia pur diversamente denominato sotto l'acronimo ISC (indicatore Sintetico di Costo). Come, del resto, è stato precisato in un precedente analogo a quello oggetto dell'odierna decisione” le norme di trasparenza, (...), estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito consumeristico, anche a taluni rapporti di credito instaurati con soggetti non consumatori, (...).” (Così Collegio di Milano, decisione n. 4974/2015). Alla luce di tale considerazione, al fine di valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente, è necessario verificare se il leasing finanziario rientri nella definizione di “altri finanziamenti” per i quali l'intermediario è tenuto ad indicare l'ISC ai sensi del citato par. 8 nell'ambito del foglio informativo e del documento di sintesi. Soccorre, al riguardo, il par. 1, sez. II, delle Disposizioni di Trasparenza che nel definire l'ambito applicativo della disciplina in materia di pubblicità e informazione precontrattuale stabilisce che esse trovano applicazione, tra gli altri servizi, ai finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII. Viene, quindi, terminologicamente distinto il leasing finanziario dagli altri finanziamenti, distinzione che non ne consente la confusione allorché il predetto par. 8 indica gli “altri finanziamenti”, oltre al mutuo e all'anticipazione, tra le tipologie contrattuali che richiedono l'uso dell'ISC. La considerazione che precede vale ad **escludere che per il leasing finanziario sia necessaria l'indicazione dell'indicatore in questione nella documentazione consegnata al cliente.** Peraltro, il par. 3, sez. II, precisa espressamente che i fogli informativi contengono l'ISC solo se richiesto, quale elemento informativo ulteriore da inserire per volontà del cliente.

Nella redazione del contratto di leasing finanziario sottoscritto dalla società ricorrente, pertanto, la banca non ha violato la normativa in materia di trasparenza.

Passando all'esame della doglianza relativa all'errata indicazione del TAEG in contratto rispetto a quanto effettivamente applicato, il Collegio, pur dovendo rilevare l'esposizione alquanto sommaria della domanda sul punto specifico, ritiene di dover interpretare la stessa senza preclusioni derivanti dalla sua formulazione letterale. Tanto premesso, sulla base della documentazione contrattuale prodotta dall'intermediario, il valore risulta in effetti pari al 5,54% contro il 5,46% contrattuale. Il Collegio può altresì rilevare che tale differenza (0,08%) è dovuta alle seguenti circostanze: i) all'inserimento di oneri per euro 3.643,03 (di cui: euro 1.181,5 per istruttoria, euro 250,00 per perizia, euro 900,00 per assicurazione, euro 347,50 per imposta sostitutiva, euro 200,00 per "procedura notarile, esclusi gli oneri", euro 764,03 per interessi di preammortamento; ii) alla diversa data di erogazione della somma finanziata. Risulta anzi che l'intermediario abbia calcolato il TAEG sulla base di oneri complessivi per euro 2.313,34, senza però specificarne la natura.

Questo Collegio deve ricordare il recentissimo orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 1430/2016), secondo cui **la violazione delle regole testé citate "ha il suo pendant indefettibile nella circostanza che tali costi, non venendo inclusi nel TAEG, sono maliziosamente, o semplicemente per errore di diritto, indicati separatamente nel contratto quasi che fossero delle voci di costo facoltative. (...) E la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 [dell'art. 125-bis Tub] prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo ("il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto")**. Non a caso il comma 7 [dell'art. 125-bis Tub], richiamando proprio i casi, previsti nel comma 6 [della medesima norma], in cui cioè **nel contratto è indicato un costo che illegittimamente non è stato incluso nel TAEG (assenza) ovvero che vi è stato incluso in modo scorretto**, parla rispettivamente di assenza o di nullità delle "relative" clausole e dispone che per ciò stesso il TAEG equivalga al tasso nominale dei BOT. Diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a una vera e propria aporia: considerare in pari tempo nulla la clausola che prevede un costo che per legge doveva essere incluso nel TAEG e valida la clausola del TAEG che illegittimamente non lo ha previsto". Il Collegio evidenzia altresì, a questo proposito, che la condotta dell'intermediario rileva anche sotto il profilo della trasparenza e della correttezza precontrattuale, giacché la banca non ha adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti. In particolare, l'intermediario non ha assolto all'onere di riportare dettagliatamente nel contratto tutte le singole voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG, né emerge dalle evidenze probatorie che la resistente abbia scrupolosamente indicato alla ricorrente le varie componenti rientranti nel calcolo del TAEG.

Consegue dalle osservazioni che precedono la nullità della controversa clausola contrattuale relativa al TAEG, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale sostitutivo che questo Collegio ritiene l'intermediario tenuto ad applicare nel ricalcolo del TAEG inerente al contratto di finanziamento in esame (in termini analoghi, ABF Roma, nn. 7086/2015 e 1419/12).

Il Collegio accerta la nullità della clausola determinativa del TAEG nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

9 - COLLEGIO DI MILANO - Decisione N. 9403 del 21 ottobre 2016

Con il reclamo e il successivo ricorso il ricorrente ha lamentato che l'ISC/TAEG indicato nei due contratti non è corretto, in quanto: i) **non sono stati inclusi, nell'indicatore sintetico di costo, gli oneri tributari** di cui agli artt. 15 ss.

D.P.R. n. 601/1973, in violazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992, in vigore sino al 9.02.2011 in base alle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29.09.2009; la stessa Banca d'Italia ha chiarito (nel proprio documento "Domande frequenti sul Provvedimento 29.07.2009 pubblicato il 27.07.2010) che l'imposta in questione deve essere inclusa nel TAEG; ii) non sono stati, inoltre, incluse nell'indicatore di costo le spese di incasso delle rate previste dal contratto, in violazione dell'art. 3, comma 3, lettera c) del D.M. 8 luglio 1992.

La doglianza del ricorrente si impernia sulla ritenuta nullità genetica della clausola relativa all'ISC e al TAEG in considerazione anche della mancata inclusione di parte dei costi del finanziamento, con conseguente improcedibilità, sotto questo profilo, del ricorso. Con riguardo, invece, al secondo contratto di mutuo, la domanda del ricorrente non può ritenersi meritevole di accoglimento. Al riguardo, va premesso anzitutto che il **c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento**, diretto a consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. Di conseguenza **la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo**. Ebbene, **mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB**, ai sensi della quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, **la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB**, la quale **sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione** (come invocato dallo stesso ricorrente). Tale **disciplina, circoscritta alla clientela consumatrice, è esclusa per i contratti relativi, come nel caso di specie, "ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento" (art. 122, primo comma, lett. e), TUB)**.

Indipendentemente dalle contestazioni sollevate dal ricorrente circa la mancata inclusione di parte dei costi del contratto nel TAEG nello stesso indicato, le richieste dallo stesso avanzate non possono, pertanto, trovare in ogni caso accoglimento.

10 - COLLEGIO DI NAPOLI - Decisione N. 9686 del 27 ottobre 2016

I ricorrenti, cointestatari di un mutuo ipotecario sottoscritto in data 27.09.2011, si rivolgono all'Arbitro per ottenere l'accertamento della "inesattezza della indicazione contrattuale resa con riferimento all'effettivo ammontare dell'Indicatore Sintetico di Costo, nonché l'applicazione delle sanzioni connesse a detta inesatta indicazione". Al riguardo, affermano che "l'ISC rappresenta il costo totale del credito a carico del mutuatario espresso in percentuale annua del credito concesso. In particolare, tale indicatore assolve alle medesime funzioni e, soprattutto, è assoggettato ai medesimi criteri di calcolo propri del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)". Per tale motivo dichiarano che, nel caso in esame, "le regole da considerare per il calcolo dell'ISC/TAEG sono quelle contenute nel Provvedimento di Banca d'Italia del 09 febbraio 2011 relativo a Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. (...) Ai sensi della disciplina così individuata, si ricava che il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il

consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell'ISC/TAEG. Nel caso de quo, tuttavia, **non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B.**, che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, **la “sanzione” del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse** (inteso quale TAN). **Il TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo** che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, **non può essere considerato quale “condizione contrattuale”**.

11 - COLLEGIO DI ROMA - Decisione N. 11276 del 21 dicembre 2016

I ricorrenti eccepiscono che nell'atto di rinegoziazione del tasso, manca del tutto l'indicazione del TAEG; con violazione quindi del D.M. Tesoro 08/07/1992, della L. 142 del 1992, della L. 154 del 1992, dell'art. 1824 c.c. e degli artt. 117 TUB e ss.

Il Collegio esamina la fondatezza della domanda relativa all'accertamento della presunta violazione dell'obbligo di indicazione del TAEG in sede di rinegoziazione del contratto. **La normativa di riferimento** - vigente al momento della rinegoziazione - **prevede che, in relazione ai contratti di mutuo, il foglio informativo e il documento di sintesi riportino l'indicazione del TAEG**. Nel caso di specie, l'intermediario ha allegato il foglio informativo vigente nel 2013, nel quale è indicato il Taeg di riferimento per classi di operazioni ma ha affermato che, per quanto concerne il documento di sintesi (nel quale si sarebbe dovuto indicare il Taeg riferito a quello specifico finanziamento, “individualizzando” le condizioni pubblicizzate nel foglio informativo), non sussiste un obbligo di consegna dello stesso in caso di rinegoziazione. Sul punto, **il Collegio ritiene che, per quanto la norma sopra riportata non faccia riferimento esplicito all'ipotesi di rinegoziazione, la modifica pattizia delle condizioni contrattuali implichi comunque la necessità di fornire un nuovo documento di sintesi da cui risulti il nuovo indicatore del costo complessivo del finanziamento, ricalcolato alla luce del nuovo regolamento contrattuale**. Ciò, a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui **la rinegoziazione ha avuto ad oggetto la modifica del tasso di interesse**, per cui l'indicazione del nuovo Taeg avrebbe potuto assumere rilievo per il cliente ai fini della comparazione delle condizioni offerte dalla banca con quelle ottenibili sul mercato attraverso un'operazione di surroga. Ne consegue dunque **che il comportamento adottato dall'intermediario in sede di rinegoziazione non è conforme al canone di correttezza**.

Accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario, il Collegio non ritiene tuttavia che la domanda del ricorrente sia correttamente formulata quanto alla pretesa: in particolare, la richiesta del ricorrente si fonda sull'applicabilità al caso di specie dell'art. 125 comma 7 del TUB che implica la riduzione del tasso di interesse entro i limiti dei parametri indicati dalla stessa norma. **Questa norma non si applica al caso di specie in cui si è in presenza di un mutuo ipotecario perché è contenuta nella disciplina del credito al consumo**.

L'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario avrebbe tutt'al più potuto comportare l'accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza, che manca nel caso concreto.

SENTENZE DI MERITO

| | |
|---|--|
| 1 | Ordinanza Tribunale di Cagliari n. cronol. 5295/2016 |
| 2 | Ordinanza rimessione istruttoria Tribunale Torre Annunziata n. cronol. 1629/2016 |
| 3 | Sentenza del Tribunale di Napoli n. 7779/2015 |
| 4 | Sentenza del Tribunale di Chieti n. 230/2015) |
| 5 | Sentenza del Tribunale di Monza, sez. III Est. Crivelli |
| 6 | Sentenza Tribunale di Roma, sez. IX Civile RGAC n. 72029/2016 |
| 7 | Sentenza Tribunale di Torino, Dott. Astuni – n. 5558/2016 |
| 8 | Sentenza Tribunale di Verbania – n. 396/2016 |

1 - (estratto dall'Ordinanza Tribunale di Cagliari n. cronol. 5295/2016)

A norma del paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d'Italia deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto; quindi costituisce una **condizione principale del contratto**.

L'ISC è il frutto di una elaborazione matematica dell'istituto finanziatore che offre al cliente un elemento informativo fondamentale, ovvero il **costo complessivo dell'operazione**.

L'assenza dell'indicatore sintetico di costo (come pure la sua inesatta indicazione) impedisce al cliente di avere conoscenza del costo del finanziamento e di poter effettuare così una valutazione complessiva e comparativa della proposta contrattuale.

L'ISC si pone in una duplice veste:

- come **strumento di pubblicità nella fase precontrattuale**, e di qui l'inserimento nella sezione II delle *Istruzioni*;
- sia quale **contenuto minimo e tipico del contratto** previsto necessariamente dalla Banca d'Italia quale strumento di protezione del cliente in funzione di trasparenza delle condizioni economiche del contratto.

Tale duplice natura sembra essere rispecchiata anche dalla collocazione sistematica attribuita all'ISC nelle Istruzioni della Banca d'Italia. Come dianzi segnalato, l'ISC non viene citato tra gli "*strumenti di pubblicità*" nella premessa portata dal paragrafo 1 della sezione II mentre viene disciplinato dall'ultimo paragrafo della sezione II, che prelude alla sezione III, contenete appunto la disciplina del contenuto minimo e della forma del contratto.

La collocazione all'interno del contratto, la struttura ontologica di elemento conoscitivo fondamentale dell'operazione economica che deborda da un semplice strumento informativo, consentono di ricondurre l'ISC tra gli elementi costituenti il "*contenuto tipico predeterminato*".

Come previsto dall'art. 117 TUB, in effetti, l'ISC è stato previsto dalla Banca d'Italia nell'ambito dei propri poteri tipizzatori e conformativi, prescrivendo per i contratti di mutuo e altri finanziamenti ("*determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione*") un "*contenuto tipico determinato*", ovvero l'indicatore sintetico di costo.

Deve conseguentemente affermarsi che **"i contratti e i titoli difformi sono nulli"**.

La nullità del contratto per mancata indicazione dell'ISC deriva per altra via anche dalla violazione di norma imperativa.

In conclusione, la mancata indicazione dell'ISC, che si verifica anche nell'ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB (in tal senso Tribunale di Napoli sent. 779 del 25/05/2015) sia per violazione di norme imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c.

2 - (estratto dall'Ordinanza rimessione istruttoria Tribunale Torre Annunziata n. cronol. 1629/2016)

L'omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell'ISC (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso; la scorretta indicazione dell'ISC comporta invece la nullità della sola clausola afferente gli interessi.

Quanto alla disciplina normativa, occorre fare riferimento al **comma 8 dell'art. 117 TUB**.

3 - (estratto dalla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 7779/2015)

E' fondata l'eccezione di nullità del contratto, per omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo).

Il contratto di finanziamento, nel frontespizio, riporta il documento di sintesi, in cui sono indicati gli elementi che concorrono alla formazione dell'ISC, ma **sia il contratto sia il documento di sintesi non riportano la misura e l'indicazione dell'ISC**.

L'evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l'articolo 117 comma 8 TUB, nella formulazione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, stabilisce espressamente che *“La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB.”*

La norma appena richiamata consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d'Italia, esso soggiace alla previsione di nullità.

Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d'Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo art. 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell'ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro.

4 - (estratto dalla Sentenza del Tribunale di Chieti n. 230/2015)

La violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell'ambito del più complesso e unitario piano finanziario proposto all'investitore, **costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti nullità** non solo del contratto di finanziamento ma anche dei collegati contratti di acquisto di titoli mobiliari, oltre che inadempimento di obbligazioni contrattuali della banca determinanti una responsabilità a carico della stessa (Tribunale di Benevento 27/11/2007 e Tribunale di Benevento 21/10/2005).

Sulla scorta di tali considerazioni allora, il nominato perito, ricalcolando il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 cit (che alcuna delle parti assume sostanzialmente difforme a quello comunque fissato in

contratto) ha determinato il saldo ancora dovuto alla data della notifica dell'atto di precetto nella minor somma di ...

5 - (estratto dalla Sentenza del Tribunale di Monza, sez. III Est. Crivelli)

Il contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto di prima casa, stipulato anteriormente alla data del 10 gennaio 2003, non rientra tra i contratti di credito al consumo ai sensi degli artt. 40-43 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) e 121 e ss. TUB.

Di conseguenza la mancata indicazione del TAEG nei suddetti contratti è censurabile solo ai sensi dell'art. 9 delibera CICR 4 marzo 2003 e del successivo D.Lgs 72/2016, con riferimento ai contratti stipulati posteriormente a tale data.

(Circa infine le eccezioni inerenti la mancata indicazione del TAEG nel contratto, deve dirsi che essa è richiesta, in base alla disciplina vigente all'epoca di stipulazione dell'accordo, con esclusivo riferimento ai contratti di credito al consumo, come disciplinati dagli artt. 40-43 del codice del consumo e 121 segg TUB (in particolare si veda il precedente testo dell'art.124 TUB e l'attuale art.125 in relazione all'art.121 lett. e). Trattasi però di ipotesi del tutto estranee alla presente fattispecie, costituita da mutuo ipotecario per l'acquisto di prima casa e come tale descrittivamente e specificamente esclusa dalla nozione di contratto di credito al consumo (v. in tal senso l'art.121, 4° co., lett. e), testo *ratione temporis* applicabile, ed ora art.122 lett. f) stessa legge). Benvero che per i mutui ipotecari si prevede la pubblicità del TAEG tramite il «Prospetto informativo europeo standardizzato», di cui al Capo I bis – artt. 120-quinquies e segg., con conseguenze in ordine alla validità della clausola ai sensi dell'art.120-noviesdecies, ma ciò a partire dall'entrata in vigore del dlgs n. 72/16; in precedenza per i contratti di finanziamento non rientranti nella nozione di credito al consumo l'obbligatoria indicazione del TAEG è prevista ai sensi dell'art.117, 8° co. TUB, e ciò a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR 4.3.2003 – avvenuta li 1.10.2003 - ed in particolare del suo articolo 9 che prevedeva l'obbligatorietà delle indicazioni dell'ISC - con le specifiche della successiva circolare della Banca d'Italia del 25.7.2003 cui la stessa rinviava; ma si tratta appunto di una disciplina ben posteriore alla stipulazione del contratto che ne occupa. Ne deriva che all'epoca di stipulazione era sufficiente l'indicazione del tasso nominale, di quello minimo (nel senso indicato sopra) e degli ulteriori costi, infatti evincibili dal corpo del contratto per quanto qui di rilievo, il tutto ai sensi dell'art.117 TUB.)

6 - (estratto dalla Sentenza del Tribunale di Roma, sez. IX Civile RGAC n. 72029/16)

L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Tanto premesso appare evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC.

Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB, richiamato nel ricorso, sanziona con la nullità le *“clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa.

Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dai ricorrenti. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal

caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.

Una volta esclusa in radice la nullità affermata dai ricorrenti diventa irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell'ISC.

Peraltro, la differenza (pari allo 0,033%) tra l'ISC indicato nel contratto (5,24%) e l'ISC ricalcolato dai ricorrenti (5,273%) è talmente minima da poter essere considerata irrisoria e, comunque, tale da non integrare una pubblicità ingannevole o una violazione delle regole di trasparenza (come infondatamente sostenuto dai ricorrenti), la cui osservanza è definitivamente comprovata dal documento di sintesi - allegato al contratto di mutuo - nel quale sono specificamente elencate tutte le voci di costo relative al finanziamento in oggetto.

7 - (estratto dalla Sentenza del Tribunale di Torino, Dott. Astuni – n. 5558/2016)

La questione posta dall'attore riguarda, per vero, la mancata inclusione nel TAEG contrattuale delle spese previste dal p. 6 del contratto di mutuo. Ivi si legge che "sono dovute alla banca: - per compenso di istruttoria € 110,00; - per la ripartizione del mutuo in quote e relativo frazionamento non contestuale € 51,64; - per ogni svincolo di ipoteca € 51,64; - per l'assenso alla cancellazione ipotecaria € 77,46; - per ogni comunicazione al mutuatario la somma indicata negli appositi avvisi sintetici, attualmente € 1,54. Le spese di assicurazione degli immobili contro i danni per l'incendio sono pagate in via diretta dal mutuatario".

L'eccezione è infondata, poiché **nessuno degli "addebiti extra interessi" considerati al p. 6 del contratto – per assicurazione incendio, frazionamento mutuo in quote, svincolo o cancellazione di ipoteca – concorre alla determinazione del TAEG secondo il diritto vigente al momento della conclusione del contratto (4.11.2003).**

L'obbligo della banca di rendere noto l'indicatore sintetico di costo nei contratti di mutuo è stato previsto con deliberazione CICR 4.3.2003. L'art. 9 di tale delibera ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di individuare "le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un *Indicatore sintetico di costo* (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

La Banca d'Italia ha esercitato questo potere con circolare 25.7.2003, prescrivendo agli intermediari di rendere noto, per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti, nel contratto e nel documento di sintesi, un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).

L'art. 19 co. 2 della legge 19.2.1992 n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo, e poi l'art. 122 T.U. bancario hanno conferito al CICR il potere di stabilire con propria delibera "le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo".

Gli elementi di calcolo del TAEG sono stati individuati con D.M. Tesoro 8.7.1992, in seguito integrato dal D.M. Economia 6.5.2000, anch'esso conseguente al recepimento di una direttiva UE sul credito al consumo. Di quest'integrazione non occorre occuparsi, perché riguarda soltanto la formula di calcolo del TAEG e non gli elementi da computare.

Restano quindi escluse dal TAEG, secondo le disposizioni sulla trasparenza vigenti *ratione temporis*, non soltanto il premio per l'assicurazione contro il rischio di incendio, ma anche le spese variamente collegate alla garanzia ipotecaria (frazionamento del mutuo in quote, svincolo e cancellazione). L'attore non può quindi dolersi di una sotto-rappresentazione del costo del credito, perché l'informazione datagli dalla banca era coerente con le vigenti prescrizioni in punto trasparenza contrattuale.

8 - (estratto dalla Sentenza del Tribunale di Verbania – n. 396/2016)

L'attore ha assunto la mancata indicazione del reale costo del finanziamento "per effetto della capitalizzazione infrannuale, risultando altresì errata l'indicazione del TAEG ed ISC ... che risulta, per matematica evidenza, non corretto come esplicitato nell'allegata perizia". Nel doc. 2 richiamato si legge che

“nel contratto la mutuante ha omesso di comunicare ai mutuatari il reale costo del finanziamento per effetto della capitalizzazione infrannuale (TAE)” e che “tale omissione ha determinato una errata indicazione del TEAG/ISC che risulta pertanto non correttamente indicato ai mutuatari” (cfr. pag. 8).

L'ISC è un dato “costruito” sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo. Ontologicamente diversi, tale diversità non è espressione della assunta indeterminatezza del tasso di interesse, costituendo l'ipotesi fisiologica per avere l'ISC la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che individua solo il tasso di interesse al netto degli altri oneri.

Determinato il TAN ed esclusa qualsivoglia forma di capitalizzazione, alcuna incertezza può esservi stata per il mutuatario sul costo del finanziamento.

Per correzioni e/o suggerimenti sul documento scrivere a:

Dr. Ermanno Garola
Commercialista
Revisore contabile
Consulente del Giudice
Perito del Tribunale

Cellulare +39 335 6007223
Email e.garola@studiogarola.it
PEC e.garola@odcec.torino.legalmail.it



Commercialisti e Legali

Via Cesare Battisti n. 6 - 10098 Rivoli (Torino)
Tel. +39 011 9561723 Fax +39 011 0023004
Email info@studiogarola.it
www.studiogarola.it

Banking and financial services dispute resolution